

Disposizioni
per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi
alluvionali
DCM 11/11/2012 (Art. 1 comma 548 legge n. 228 del 24/12/2012 - legge di stabilità 2013)

Articolo 1

Finalità

Per consentire una rapida ripresa delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11/11/2012, il Commissario delegato nominato ai sensi del DPCM 23 marzo 2013, attiva uno specifico intervento agevolativo in forma di concessione di un contributo in conto capitale a favore delle imprese extra agricole danneggiate dai predetti eventi alluvionali.

Articolo 2

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese extra agricole:

- regolarmente iscritte al registro delle imprese;
- operanti in tutti i settori di attività economica - fatta eccezione per i settori di attività economica - identificati dai codici (Istat 2007) 05.10; 05.20; 08.92.0; 19.1;
- con sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1129 dell'11/12/2012 e n. 9 del 7/01/2013, o che vi esercitassero la propria attività al momento dell'evento, che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- che l'attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3

Spese ammissibili

L'intervento agevolativo è finalizzato al ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti e specificatamente ai seguenti interventi realizzati a partire dal giorno successivo all'evento alluvionale:

- lavori di ripristino delle strutture e riparazione o riacquisto di macchinari, impianti, attrezzature. Per strutture si intendono gli immobili adibiti ad attività d'impresa, gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere.
- riacquisto o ripristino dei beni mobili strumentali registrati intestati all'impresa alluvionata richiedente.

Il riacquisto è ammesso unicamente in presenza di un danno superiore al 70% del valore del bene.

Sono ammissibili le spese per il ripristino dei beni danneggiati/distrutti di proprietà di terzi detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, purché rientranti nelle tipologie sopra indicate e la cui riparazione sia a carico dell'impresa danneggiata in base a specifico accordo all'uopo sottoscritto tra le parti.

Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Non è in ogni caso ammissibile il valore dell'IVA recuperabile.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello dell'evento alluvionale fino al 30/06/2014.

Articolo 4

Tipologia e misura dell'intervento

L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto capitale in misura percentuale rispetto al valore dei danni subiti, tenuto conto delle risorse disponibili in relazione alle domande di contributo pervenute, nelle seguenti misure massime:

- fino al 75% per impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti sulla spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto/ripristino fino a un contributo massimo di 200.000 euro;
- fino al 75% del danno medesimo per i beni mobili strumentali registrati, distrutti o danneggiati, e nel limite massimo complessivo di contributo di Euro 30.000,00 per beneficiario.

L'intensità complessiva di aiuto, così determinatasi, non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro come stabilito dalla normativa "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998 2.2006). La normativa prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 47, lettera d) della L. n. 234/2012 è ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici nei limiti del 75% del danno subito. E' inoltre ammessa la cumulabilità con eventuali indennizzi assicurativi, nei limiti dell'importo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

Il rispetto dei suddetti limiti verrà verificato alla data di erogazione.

Articolo 5

Criteri per la determinazione del danno

a) Impianti, strutture, macchinari e attrezzature

a1) *Beni immobili*

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

a2) *Impianti, macchinari e attrezzature*

Il valore del danno è determinato:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
- in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento.

b) *Beni mobili registrati*

Il valore del danno è determinato:

- in caso di rottamazione, dal valore indicato, per la medesima tipologia di bene avente le medesime caratteristiche di quello distrutto, dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese e l'anno in cui si è verificato l'evento.
- in caso di riparazione, dal costo per il ripristino, comunque non superiore al valore del bene sopra indicato.

Articolo 6

Accertamento

L'esistenza del danno, l'individuazione dei beni danneggiati, il loro valore al momento dell'evento e l'accertamento del valore del danno, così come definiti al precedente articolo 5, è effettuata:

- per importi fino a euro 10.000, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'impresa richiedente;
- per importi superiori a euro 10.000, sulla base di una perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. In caso di danno riparabile di impianti, macchinari e attrezzature [art. 5, lett. A2) 2], anche per importi inferiori a euro 10.000,00, deve essere prodotta perizia attestante il valore del bene al momento dell'evento.

Articolo 7
Procedure per l'accesso all'agevolazione

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere redatta sull'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e inviata a mezzo raccomandata a.r., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURT e fino al 45 giorno dalla data di pubblicazione della stessa, al seguente indirizzo:

Via Cavour 39 – 50129 Firenze

Alla domanda deve essere allegata la certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga le seguenti dichiarazioni:

- che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;
- che i beni danneggiati sono di proprietà dell'impresa o di proprietà di terzi e detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso e la cui riparazione sia a carico dell'impresa danneggiata in base a specifico accordo all'uopo sottoscritto tra le parti;
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ISTAT di attività economica ATECO 2007;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- di essere in regola con la normativa in materia ambientale;
- di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all'impresa e non sanabile;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
- L'ammontare del rimborso assicurativo ricevuto, nel caso che i beni oggetto di risarcimento nella presente domanda siano coperti da polizza. Se le procedure di rimborso non sono ancora concluse, l'impegno dell'impresa a comunicare tempestivamente la successiva riscossione e il relativo ammontare. Tale comunicazione costituisce condizione indispensabile all'erogazione.

Alla domanda devono essere inoltre allegati (ove necessario):

- *nel caso il danno dichiarato sia di importo inferiore a euro 10.000:*
copia della "Scheda di accertamento danni imprese" consegnata e protocollata dal Comune di competenza;

- *nel caso il danno, pur essendo inferiore a euro 10.000, riguardi riparazione di impianti, macchinari e attrezzature:*

perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

- *nel caso il danno dichiarato sia di importo superiore a euro 10.000:*

perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

- *nel caso di imprese inattive alla data della presentazione della domanda:*

attestazione da parte del legale rappresentante dell'impresa nella quale dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata alla riattivazione dell'attività e al ripristino dei beni danneggiati/distrutti;

- *nel caso di imprese in possesso di polizze assicurative a copertura dei danni alluvionali:*
copia della polizze assicurative.

Sviluppo Toscana Spa istruisce la domanda di contributo verificando la completezza della medesima e dei relativi allegati, il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e l'ammissibilità dei danni dichiarati. In caso di incompletezza Sviluppo Toscana Spa provvede a richiedere un'integrazione dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 15 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuto il completamento, la domanda decade.

Con le medesime modalità possono essere richiesti elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda o dell'importo ammissibile a contributo.

Sviluppo Toscana Spa, al termine dell'attività istruttoria, redige la proposta di graduatoria delle pratiche complete ammesse e l'elenco delle non ammesse con le specifiche motivazioni e le trasmette al Commissario delegato che provvede all'adozione del provvedimento di ammissione a contributo ovvero di esclusione.

Articolo 8

Erogazione del contributo a titolo di anticipo

L'impresa può richiedere con apposita modulistica disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa l'erogazione del 50% del contributo ammesso, dietro presentazione di idonea garanzia (fideiussione rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 del T.U.B., a garanzia dell'anticipo concesso, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data di rendicontazione finale dell'investimento) e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.

Sviluppo Toscana provvederà ad erogare il contributo entro 45 giorni dal completamento della documentazione prevista.

Il restante 50% verrà erogato alla conclusione delle rendicontazione di spesa secondo quanto previsto al successivo art. 9.

Articolo 9

Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

L'erogazione avviene a saldo.

Le spese rendicontate devono corrispondere all'intero valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il contributo.

La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporta una rideterminazione del contributo per riportarlo alla percentuale determinata al momento dell'ammissibilità a contributo.

La presentazione a rendicontazione di spese superiori al valore del danno richiesto non comporta una maggiorazione del contributo.

Entro il termine del periodo dichiarato di stato di emergenza l'impresa è tenuta a presentare apposita richiesta di erogazione sul modulo disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa accompagnato dalla rendicontazione delle spese sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto documentato con il relativo movimento finanziario (in duplice copia).

In caso di riacquisto in leasing, verrà ammesso in rendicontazione, il valore dei canoni sostenuti dal giorno successivo all'alluvione fino al termine previsto per la rendicontazione.

Non sono ammissibili spese sostenute mediante pagamenti in contanti

Alla rendicontazione deve essere allegata la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Sviluppo Toscana provvederà ad erogare il contributo entro 60 giorni dal completamento della documentazione prevista.

Articolo 10

Controlli

Il Commissario delegato, direttamente o tramite Sviluppo Toscana Spa, può effettuare controlli documentali o in loco presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Nell'ambito dei controlli l'impresa è obbligata ad esibire tutta la documentazione e a consentire ispezioni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento e il ripristino/riacquisto.

Articolo 11

Revoca

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

- a. rinuncia del beneficiario;
- b. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- c. mancata realizzazione dell'intervento oggetto dell'agevolazione nei termini previsti;
- d. mancata rendicontazione delle spese;
- e. parziale rendicontazione delle spese (revoca parziale);
- f. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

L'atto di revoca costituisce in capo al Commissario delegato il diritto di esigere l'immediata restituzione dell'agevolazione concessa ed erogata.

Articolo 12

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

Il procedimento di istruttoria delle domande decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse ed ha durata di 120 giorni, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009.

Per le richieste di erogazione del contributo il periodo per l'istruttoria, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009, è:

- di 45 giorni per le richieste a titolo di anticipo dalla data di completamento delle stesse
- di 60 giorni per le richieste a saldo dalla data di completamento delle stesse.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana –Direzione Generale Presidenza- Settore Sistema regionale di protezione civile, Piazza dell'Unità d'Italia, 1 50123, Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste a Sviluppo Toscana Spa.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile
– Direzione Generale Presidenza.

Articolo 13

Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento è: Sviluppo Toscana Spa nella persona del Direttore Generale pro tempore.